

CONTRIBUTO TEORICO

L'educatore e il pedagogista: nuove professionalità per nuovi bisogni educativi.

Educator and pedagogist: new skills for new educational needs.

Rossana Sicurello, Università degli Studi di Enna Kore

ABSTRACT ITALIANO

Al centro del dibattito tanto del mondo accademico quanto delle associazioni professionali, l'educatore e il pedagogista attualmente rappresentano due figure professionali chiave per un'indispensabile innovazione del sistema di welfare secondo un'ottica promozionale e rigenerativa. Certi del fatto che il profilo professionale dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista poggi sul principio, importante ma non scontato, secondo cui le competenze professionali sono necessarie perché qualificano il fondamento scientifico dei loro interventi educativi, il saggio offre, in tale direzione, un contributo alla definizione delle due figure con lo scopo di promuovere una nuova consapevolezza sul loro agire educativo, anche alla luce della recente riforma legislativa che regola l'accesso a tali professioni.

ENGLISH ABSTRACT

In recent years, at the center of the debate both in the academic world and in the professional associations, the profiles of socio-pedagogical educator and pedagogist are currently two key figures for an indispensable innovation of the welfare system according to a promotional and regenerative perspective. Certain of the fact that the physiognomy of the socio-pedagogical educator and of the pedagogist rests on the fundamental but not obvious principle that professional competences are necessary and qualify the scientific foundation of educational interventions, the essay offers, in this direction, a contribution to the definition of both figures with the aim of promoting a new awareness on the educational activity of the professions, also in light of the recent legislative reform that regulates access to these professions.

Responsabilità delle scienze pedagogiche nella formazione degli educatori

Attualmente, nella società post-moderna in cui educare è un compito delicato e complesso così come il lavoro educativo che rappresenta una costante sfida perché basato su una professionalità che va formata e coltivata continuamente, proprio in ragione della sua importanza e complessità (Iori, 2018, p. 9), alla visione assistenzialistica del welfare, intesa come erogazione unilaterale, si sta via via sostituendo una visione generativa di esso con l'obiettivo di innescare circuiti virtuosi nei percorsi di aiuto e di assistenza, attraverso azioni di affiancamento, di interscambio, di promozione delle risorse presenti in ogni persona (1). In questo scenario, alle figure che svolgono un lavoro educativo viene chiesto di allargare lo sguardo alla pluralità dei mondi educativi, quali le aree dedicate al gioco o all'attività motoria, all'alimentazione, all'aggregazione educativa, all'educazione

dei sentimenti, al sostegno alla genitorialità, che appaiono strategiche nel processo di innovazione del sistema di welfare, secondo un'ottica promozionale, rigenerativa e integrata, basata sul coinvolgimento di pubblico, privato sociale e terzo settore. In questo rinnovato contesto emerge l'esigenza di riqualificare l'intervento educativo e sociale sulla valorizzazione delle risorse individuali e collettive, sulla (ri)costruzione di reti formali e informali, sul lavoro di comunità e sul superamento delle categorizzazioni rigide e degli steccati inter-professionali, a favore di un approccio più integrale e flessibile. Estremamente significativo, sotto questo profilo, si configura il panorama, prodotto dalla riforma legislativa, delle nuove professionalità pedagogiche ed educative, le cui competenze specifiche rispondono a tali bisogni e a tali aspettative.

Date queste premesse, l'articolo si propone di rispondere ai seguenti interrogativi: cosa si intende per agire educativo? Chi è l'educatore? Chi è il pedagogo? Quali sono i tratti che distinguono la professionalità dell'educatore socio-sanitario da quella dell'educatore socio-pedagogico? Che differenza c'è fra educatore socio-pedagogico e pedagogo? Quale è stato l'iter legislativo che ha dato dignità al lavoro educativo e permettendo di mettere ordine nelle professioni che afferiscono a tale ambito?

L'agire educativo

L'agire educativo è un campo di studio che necessita di essere costantemente indagato nelle sue caratteristiche e implicazioni didattiche per la centralità che va assumendo nel progetto di costituzione di una Europa più democratica ed inclusiva. L'agire educativo è una forma di processo dinamico di tipo intenzionale (dotato di una progettualità), strettamente collegato ad una dimensione spazio-temporale (contestualmente situato), finalizzato a modificazioni comportamentali più o meno stabili ossia all'attivazione di processi di strutturazione complessiva della personalità, riguardanti sia la sfera cognitiva che quella emotiva (socio-culturalmente orientato) e razionalmente regolato dalla riflessività sulle esperienze compiute (fortemente connotato dalla specificità delle singole situazioni in cui prende forma). Più in particolare, avendo come finalità l'apprendimento, la socializzazione e l'inculturazione del soggetto (Mari, 2003; 2010) e caratterizzandosi come una realtà plurale (Cambi, 2005), l'agire educativo si distingue da un lato per la dimensione individuale, collettiva e istituzionale (2), dall'altro per la natura pratica ma anche relazionale, essendo un agire mediato da relazioni interpersonali tra educatore ed educando, tra educatore ed educatore, tra educando ed educando.

L'agire educativo risulta dotato di una forma di progettualità svincolata da schemi e modelli predefiniti perché orientata a costruire percorsi educativi possibili. In questo senso, l'agire educativo come attività prassica è una spinta ad agire a partire da e in funzione di una finalità trasformativa, politica e culturale che contribuisce a formare, nello stesso tempo, trasformando. Agire da un punto di vista educativo significa educare, muovendo in vista di un cambiamento, significa prefigurare possibilità di trasformazione sulla base di una situazione problematica, richiedendo, pertanto, l'ancoraggio costante al contesto nonché l'apertura necessaria al possibile, pur essendo atto orientato. Da ciò si evidenzia l'essenza dell'agire educativo nella sua pienezza e complessità: è un'azione che è certamente un tirar fuori (e-ducere), ma alla luce di principi e valori-guida (ducere),

orientando dunque la persona, destinataria dell'agire educativo, verso ciò che è bene, vero e bello, esercitando il suo diritto ad essere educata in quanto uno dei diritti fondamentali così come il diritto alla salute, al lavoro, alla libertà di pensiero, etc.

Allo stato attuale dell'evoluzione della società contemporanea, risulta possibile distinguere un'educazione formale (3) che, quindi, è il diritto allo studio scolastico e professionale di base, garantito dai rispettivi apparati, insegnanti e programmi di studio, e un'educazione non formale (4) ben definita e riconosciuta a livello europeo e internazionale, come risposta pedagogica a tutti gli altri bisogni educativi quotidiani cui si deve rispondere attraverso una strategia educativa complessiva e sostenibile, basata su soluzioni istituzionali ed associative, approcci metodologici e tecnici di didattica non formale, centrata non sui programmi precostituiti, ma sui problemi di crescita personale dei singoli e dei gruppi umani (Orefice & Corbi, 2017, pp. 24-25), per questo distinta da un'educazione informale (5), risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero, non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse, non intenzionale. Tra i professionisti nel campo del non formale troviamo l'educatore e il pedagogo che operano secondo i vincoli della deontologia professionale, anche in rapporto all'educazione formale, attraverso finalità ed obiettivi definiti, metodologie e strumenti di lavoro educativi e pedagogici specifici, teoricamente fondati sul piano della scientificità pedagogica, finalizzati al miglioramento del processo formativo di costruzione delle conoscenze e competenze dei soggetti beneficiari – bambini, giovani e adulti – in risposta ai bisogni educativi non assumibili o non assunti dall'educazione formale, che emergono nelle diverse esperienze ed ambiti della vita di ogni persona, dei diversi gruppi sociali e culturali e delle società locali della società planetaria. Nello stesso tempo, educatori e pedagogisti operano secondo un agire educativo che, per la sua natura di processo life-long e life-wide (lungo tutto l'arco della vita ed in ogni contesto di vita), richiede attenzioni ed impegno costante e continuo verso la persona da educare, necessita e si alimenta di significative alleanze educative nei vari luoghi e contesti, coinvolgendo tutti in un sistema di competenze diffuse tipiche di una comunità educativa, in vista di una sorta di ecosistema educativo, frutto delle sinergie tra contesti formali, non formali ed informali (Moliterni, 2006, pp. 223-236).

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo sono operatori che, attraverso uno sguardo unitario e complesso, intervengono a supporto dell'educazione, della crescita e della piena umanizzazione della persona lungo l'intero arco di vita e nei molteplici contesti in cui essa si realizza. La definizione dei profili di educatori e pedagogisti risulta tanto variegata quanto i loro ambiti di intervento e di specializzazione. Mentre nell'ambito della tradizione pedagogica risulta possibile individuare una vasta letteratura sulla figura dell'insegnante, è difficile identificare identità, funzione e ruolo sociale delle figure professionali chiamate attualmente con i termini di "educatore" e "pedagogo", spesso interscambiabili. Singolare, in questo senso, è la riflessione di Marrou (1971, p. 298) il quale si sofferma sull'attribuzione al termine "pedagogo" dell'attuale significato dato al termine "educatore": il pedagogo che nella

società ellenistica era lo schiavo che accompagnava il ragazzo nel tragitto da casa a scuola, esercitava nella formazione del fanciullo una funzione più importante di quella del maestro di scuola, considerato un tecnico specialista su un settore limitato dell'intelligenza; il pedagogo, infatti, assiste il fanciullo per tutta la giornata, iniziandolo alle buone maniere e alla virtù, insegnandogli a comportarsi nel mondo e nella vita, occupandosi della sua educazione morale. In passato sono stati individuati come educatori i precettori, le nutrici, i rieducatori dei giovani delinquenti, i vigilanti nei collegi. In epoca moderna, il termine educatore viene impiegato soprattutto per indicare i ruoli educativi all'interno degli istituti di assistenza. In epoca ancora più recente, la nascita di una domanda differenziata, dovuta alla complessità della società contemporanea, ha prodotto la nascita di diverse figure professionali che si sono affiancate a quella tradizionale dell'insegnante: sono identificati come educatori gli scouts, i catechisti negli oratori, gli operatori nel campo della pedagogia speciale. Così, la figura dell'educatore, che per molto tempo è stata associata a chi si occupa di marginalità, devianza, handicap, posta fuori dall'istituzione scolastica, dotata di scarsi strumenti, con una identità sociale perennemente in costruzione, associata anche a professionalità forti come quelle di medico, psicologo, assistente sociale, docente, ma anche a quella di animatore, ha rischiato di assumere la conformazione di un profilo multi-sfaccettato e non definito nell'ambito dell'educazione informale (Ascenzi & Corsi, 2005).

Come già detto nel paragrafo precedente, le nuove necessità e le nuove richieste in campo educativo e formativo, non più circoscritte alla scuola o all'età evolutiva ma riferite a diversi settori quali quello dell'assistenza socio-educativa, delle diverse forme di animazione culturale rivolta all'infanzia, al mondo dei giovani e degli adulti, della formazione di impresa e della formazione relativa alle nuove tecnologie informatiche multimediali, etc., hanno determinato la definizione di nuove professionalità con la conseguente predisposizione di specifici percorsi accademici (Santerini & Triani, 2007).

La formazione dell'educatore e del pedagogo: quadro normativo

Lo sviluppo professionale degli educatori e dei pedagogisti ha particolarmente beneficiato dell'azione catalizzatrice ad opera della Facoltà di Scienze della Formazione che grazie al cambiamento culturale, sociale, politico ed istituzionale iniziato con la Legge 19 dicembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, cosiddetta Legge Ruberti, ha saputo rispondere ai nuovi bisogni educativi nonché alla necessità di una maggiore connessione tra sistema della formazione e sistema delle professioni, trasformando il Corso di Laurea in Pedagogia, istituito presso la Facoltà di Magistero, in Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione quadriennale, istituito presso la Facoltà di Scienze della Formazione, suddiviso in due bienni (di base e specialistici), con tre indirizzi (Esperti nei processi formativi; Educatori professionali extrascolastici; Insegnanti di scuole secondarie).

Tale Corso di Laurea, avviato nell'a.a. 1992-93, ha subito una prima trasformazione con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, che ha inaugurato la riorganizzazione dei Corsi di Laurea in 3+2, trasformando le Lauree Quadriennali in Lauree Triennali. Il suddetto

Decreto ha mantenuto la possibilità dei tre indirizzi attivando le specialistiche +2 (56/S Classe delle Lauree Specialistiche in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze pedagogiche).

A partire dal Memorandum of lifelong learning del 2000 e in seguito al vivace dibattito internazionale sul tema, è stata avviata una riflessione sistematica sulla formazione alle professioni educative: si ricordano, in tale direzione, le dichiarazioni del Consiglio Europeo, nel marzo del 2000, che individua l'educazione e la formazione come strumenti di realizzazione di coesione sociale e di crescita economica sostenibile, la Comunicazione del Consiglio europeo del 2001, "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" e la successiva "Risoluzione sull'apprendimento permanente" del 2002, i programmi di lavoro "Education and Training 2010", approvato nel 2002, e "Education and Training 2020", approvato nel maggio 2009, con i quali si spiana la strada ad una cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, sulla base di obiettivi comuni, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle "competenze chiave per l'apprendimento permanente" del 2006; la Raccomandazione del consiglio dell'UE del dicembre 2012 che intende dare proprio una maggiore visibilità e valore all'apprendimento conseguito al di fuori dei contesti formali di istruzione e formazione, l'elaborazione di un "Quadro Europeo Comune delle Qualifiche" avente l'obiettivo di rendere i sistemi di educazione e formazione sempre più integrati e trasparenti, riferimento comune per il riconoscimento e la trasferibilità delle competenze e strumento aperto e flessibile per rafforzare i legami tra i quadri nazionali e settoriali, nonché la Direttiva del Parlamento europeo relativamente alle professioni e la Direttiva del Consiglio europeo relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali, che hanno chiesto agli Stati membri di adottare relativi provvedimenti di adeguamento delle norme nazionali che regolano l'accesso e l'esercizio delle professioni.

Da queste riflessioni si origina una nuova trasformazione dei Corsi di Laurea: con la Legge 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, quindi, si è proceduto a trasformare le università fondate sulle conoscenze in università fondate sulle competenze. In particolare, in primo luogo viene istituita la Laurea Triennale della Classe L-19 che forma l'Educatore professionale socio-pedagogico, in secondo luogo sono modificate le precedenti Lauree Specialistiche in Lauree Magistrali della Classe LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, della Classe LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, della Classe LM-85 Scienze Pedagogiche e della Classe LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che formano Pedagogisti.

Nell'ambito delle professioni sanitarie, l'arco temporale che va dalla fine degli anni Settanta all'inizio del Duemila è stato caratterizzato dall'introduzione di una serie di provvedimenti legislativi quali: a) il Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, il cosiddetto decreto Degan, che adotta la denominazione di "Educatore professionale"; b) il Decreto Ministeriale 10 febbraio 1984, Identificazione dei profili professionali attinenti a nuove

figure atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; c) il Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 57, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, che, individuando il suddetto profilo, mira ad attribuirgli competenze di natura prettamente terapeutica in interventi riabilitativi ed educativi su soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica (6); d) il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dal Ministero della Sanità che, nel mettere ordine tra le figure professionali del settore sanitario, ha decretato la Facoltà di Medicina, attraverso un Corso di Laurea Triennale, quale responsabile della formazione gli Educatori Professionali abilitati e con albo; e) il Decreto Ministeriale 2 aprile 2001, Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie, che individua 22 figure, inserendo l'educatore professionale all'interno della Classe 2 Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, con riferimento al profilo definito con il decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale.

Un'accelerazione in avanti strategica rispetto all'organizzazione coerente dei percorsi universitari, dei titoli di studio e delle competenze e degli ambiti occupazionali di educatori socio-sanitari e socio-pedagogici e di pedagogisti viene imposta dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate nonché dalla proposta di legge C. 2656, recante il titolo Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista, avente come prima firmataria Vanna Iori, unificata con la proposta di legge C. 3247, recante il titolo Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale, avente come prima firmataria Paola Binetti, successivamente approvati come DDL S 2443 dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge precedenti di cui sopra.

Attualmente la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ai cc. 594-601, riconosce giuridicamente le figure professionali dell'Educatore socio-pedagogista e del Pedagogista evidenziandone affinità e differenze. In particolare: nel *comma 594* viene specificato che sia l'Educatore professionale socio-pedagogico che il Pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita,

perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. La figura dell'Educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Viene altresì specificato che, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, le professioni di Educatore professionale socio-pedagogico e di Pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Nel *comma 595* viene precisato che la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con Laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. La qualifica di Pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un Diploma di Laurea abilitante nelle Classi di Laurea Magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. La formazione universitaria dell'Educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il Pedagogista è un professionista di livello apicale. Nel *comma 596* la qualifica di Educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del Diploma di Laurea abilitante di un Corso di Laurea della Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nel *comma 597* in via transitoria, acquisiscono la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle Università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (triennio 2018-2020), coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Il *comma 598* chiarisce che acquisiscono la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. Il *comma 599* precisa che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore. Nel *comma 600* viene specificato che l'acquisizione della qualifica di Educatore socio-pedagogico, di Educatore professionale sociosanitario ovvero di Pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori. Infine, nel *comma 601* viene rilevato che all'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricordano anche i lavori del Tavolo Tecnico per la definizione del percorso formativo degli educatori di cui alla nota MIUR prot. n. 8116 del 12 marzo 2018 riunitosi in data 20 marzo, 2 maggio e 12 giugno 2018 presso il Ministero dell'Università e della Ricerca alla presenza di rappresentanti della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), dell'ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali), del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), del Ministero della Salute, della SIPed (Società Italiana di Pedagogia), dell'APP (Associazione Professioni Pedagogiche) nonché del MIUR nel corso delle quali si è discusso sull'opportunità di un'eventuale unificazione dei due percorsi formativi vale a dire il percorso di Laurea sanitaria L/SNT2, abilitante per il profilo dell'area sanitaria di "Educatore professionale socio-sanitario" e il percorso di Laurea della classe L-19 in Scienze dell'Educazione e della Formazione per il profilo dell'area pedagogica "Educatore professionale socio-pedagogico", prendendo atto ed evidenziando che le nuove disposizioni legislative in materia distinguono chiaramente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento dell'Educatore professionale socio-sanitario e dell'Educatore professionale socio-pedagogico e del Pedagogista, distinzione chiaramente rispondente a competenze specificamente diverse richieste ai due profili.

Non meno importante è il Parere del Consiglio Universitario Nazionale del 3 luglio 2018, in merito ai contenuti formativi del corso intensivo di formazione di cui all'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto ai quali si rileva che la questione della

formazione, del reclutamento e del riconoscimento professionale degli educatori posta ad oggetto di recenti interventi normativi risponde al bisogno di sanare, a livello nazionale, situazioni di ambiguità e disorganicità generate da un pluriennale vuoto normativo nel quale hanno trovato spazio disposizioni difformi sul territorio nazionale, soprattutto sul piano del riconoscimento dei titoli ritenuti validi ai fini dello svolgimento di attività educativa professionale in molti ambiti strategici per il Paese, tanto nei servizi pubblici quanto nei servizi privati. Si inserisce in questo quadro di messa a sistema delle professioni educative e formative quanto stabilito dall'art. 1, commi 594-601, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di cui sopra. In riferimento in modo particolare al conseguimento della qualifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche il CUN specifica che essa è conseguita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui al comma 593 (da leggersi 595, come da avviso di rettifica pubblicato in G.U.), organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite attività di formazione a distanza.

Infine, si ricorda la Legge 30 dicembre 2018, n.145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. In particolare, sono tre i commi che riguardano più da vicino l'assetto professionale in trasformazione: art. 1, comma 517 in cui viene specificato che all'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi" sono inserite le seguenti: "[...] nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi"; art. 1, comma 537 stabilisce che chi svolga o abbia svolto un'attività professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possa continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, iscrivendosi agli elenchi speciali che saranno istituiti, in deroga alle previsioni del decreto del ministero della Salute 13 marzo 2018 sui nuovi ordini per professionisti sanitari senza titoli; art. 1, comma 539 in cui viene precisato che fermo restando quanto previsto dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati indicati nella tabella allegata al Decreto del Ministro della Salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al Diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del Corso di Laurea nella Classe L/SNT2, di Educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Discussione critica

A differenza di quanto accaduto nell'ambito educativo nel quale la poliedricità degli interventi e delle competenze richieste nei vari e diversi ambiti del sociale ha finito per condizionare la possibilità di individuare i caratteri professionali degli educatori (Iori, 2017, p. 19), l'educatore professionale del settore sanitario ha avuto una identità specifica.

La riforma degli Ordinamenti Didattici Universitari del '90, del '99 e del '04 rispetto al comparto pedagogico, così come i provvedimenti legislativi emanati nello stesso arco temporale rispetto al comparto sanitario, hanno delineato una distinzione tra educatori professionali impegnati nell'area sociale ed educatori professionali impegnati nell'area sanitaria da cui emerge una debolezza dell'area socio-pedagogica (Loiodice, 2017, p. 51): mentre il Corso di Laurea in ambito socio-pedagogico appare indeterminato, con figure professionali che non rientrano nelle declaratorie nazionali, venendo collocate nei repertori di Alma Laurea in una imprecisata area dei "servizi non classificati" e classificate con un numero elevato di codici professionali che appaiono peraltro del tutto inadeguati a rappresentare i profili professionali formati negli Atenei, il Corso di Laurea dell'area socio-sanitaria appare ben articolato, con un profilo di laureati della L/SNT2 che si mette in rilievo per chiarezza ed omogeneità sia della qualifica che degli sbocchi occupazionali.

L'assetto delineato dalla recente riforma normativa, cambia in toto la professione di educatore professionale, nelle due diverse articolazioni di Educatore professionale socio-sanitario e di Educatore professionale socio-pedagogico. In particolare, il DDL S. 2443 che unifica la proposta di legge C. 2656 e la proposta di legge C. 3247 e approvato con il nuovo titolo "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista" ha avuto lo scopo da un lato di qualificare entrambe le figure di Educatori con l'aggettivo "professionale" individuando gli ambiti dei laureati SNT/2 e dei laureati L/19, dall'altro di meglio specificare il ruolo e la figura del Pedagogista individuando le LM/50, LM/57, LM/85, LM/93. Ne risultano tre profili di Educatore socio-sanitario, di Educatore socio-pedagogico e di Pedagogista differenziabili sia per livelli di azione che per i livelli di competenze: l'Educatore professionale socio-sanitario (EPSS) è un professionista che, formato dalle Facoltà di Medicina con l'obbligo di iscrizione all'ordine professionale e all'albo, opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari. La disciplina di questo settore viene regolamentata solo in parte da questo provvedimento, in quanto per quello non espressamente in esso previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520; l'Educatore professionale socio-pedagogico (EPSP) è un professionista di livello intermedio (6° livello QEQ) che può operare nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari della sanità convenzionata limitatamente alle attività educative; il Pedagogista (P) è un professionista di livello apicale (7° livello QEQ) il cui esercizio della professione risulta subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante, attribuito all'esito del percorso di studi universitario. In questo modo è stato sottolineato opportunamente, trattandosi di una professione di livello apicale, valore abilitante del percorso di studi per l'esercizio del profilo di pedagogista, conferendogli in tal modo un ruolo paritario rispetto ad altre figure professionali che operano in ambito sociale e di cura. L'art. 2 statuisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti dell'educazione formale e non formale che operano in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione.

In accordo con Ulivieri (Ulivieri, Calaprice & Traverso, 2017, p. 15) tale proposta classifica i professionisti per identità, per destinatari delle azioni professionali, per ambiti

di esercizio della professione, per formazione universitaria, per competenze secondo le qualifiche europee, per esercizio della professione e per collocazione professionale. Il provvedimento presenta dei profili professionali condivisi in massima parte da tutte le componenti interpellate quali associazioni professionali e università, in riferimento alla loro formazione e al loro inserimento nel mondo del lavoro, rappresentando una svolta importante poiché, come ribadito da Moliterni (2017, p. 250), assume il concetto di cura nella sua pienezza pedagogica, non soltanto come “curing” (curare) di tipo sanitario, ma anche e soprattutto come “caring” (prendersi cura) di tipo socio-educativo.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ai cc. 594-601, ha riconosciuto giuridicamente le figure professionali dell'Educatore socio-pedagogista e del Pedagogista evidenziandone affinità e differenze. Una delle novità più importanti introdotte ai sensi del già citato articolo 1, comma 597, della Legge di cui sopra è il corso, previsto in via transitoria, rivolto a coloro che vogliono acquisire la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico e che al 1° gennaio 2018 sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Il corso intensivo di formazione è finalizzato a qualificare il personale in servizio nelle istituzioni socio-educative sprovvisto di titolo di laurea affinché sia in grado di operare con adeguate conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti formali e non formali del sistema italiano di istruzione, educazione e formazione. Il corso intensivo di formazione si propone di fornire ai partecipanti i quadri di riferimento teorico-metodologici utili a sistematizzare la cultura professionale di base nelle scienze dell'educazione e della formazione, affinando saperi e competenze specifiche, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca utili a gestire attività di educazione e formazione nei diversi servizi educativi e formativi. Il corso si conclude con la presentazione di un project work atto a documentare il percorso di riflessione sull'esperienza professionale svolto dai partecipanti durante il corso intensivo.

Infine, la Legge 30 dicembre 2018, n.145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, si sofferma sull'assetto professionale in trasformazione delle figure professionali: all'art. 1, comma 517 viene inserita una specifica che ha consentito di mettere in salvaguardia molti operatori socio-pedagogici con cui si consente loro in maniera esplicita ed inequivocabile di lavorare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e quindi di spendere, come peraltro avviene nella prassi, tali competenze socio-pedagogiche anche in tali strutture qualora esse siano richieste; all'art. 1, comma 537 viene stabilito per chi svolga o abbia svolto un'attività professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni la possibilità di continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, iscrivendosi agli elenchi speciali che saranno istituiti, in deroga

alle previsioni del Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 sui nuovi ordini per professionisti sanitari senza titoli; all'art. 1, comma 539 viene riconosciuta l'equipollenza dei titoli indicati nel Decreto del Ministro della Salute 22 giugno 2016 al Diploma universitario del Corso di Laurea nella classe L/SNT2 di educatore professionale socio-sanitario, sanando le situazioni di chi aveva ottenuto i titoli regionali variamente denominati sino al 2005. Da ciò discende, poi, l'obbligo di iscriversi all'albo degli Educatori professionali socio-sanitari.

Rimane aperto il dibattito relativo ad una terza tipologia occupazionale: quella riguardante l'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia. Questa figura professionale non è compresa nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 perché normata dalla antecedente Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, con Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, riguardante gli educatori che operano nell'infanzia (0-6). I titoli specifici per gli Educatori dei servizi educativi per l'infanzia sono regolati proprio dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti come riportato di seguito: a partire dall'a.a. 2019/2020 e comunque dall'attivazione dei percorsi previsti dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, Titoli di accesso educatore servizi infanzia, da parte delle Università, Laurea in Scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia come da allegato B al Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, Titoli di accesso educatore servizi infanzia, Laurea in Scienze della Formazione Primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari regolamentato dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, Titoli di accesso educatore servizi infanzia; per quanto riguarda i titoli conseguiti prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, Titoli di accesso educatore servizi infanzia, da parte delle Università, Laurea in Scienze dell'Educazione (L19, senza ulteriori specificazioni) o Laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione; per quanto riguarda i titoli conseguiti entro il 31 maggio 2017, tutti i titoli previsti dalle normative regionali per l'accesso al profilo di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3). Tali titoli restano validi solo nella Regione che li prevedeva e non in altre se non previsti dalla specifica norma regionale.

Riflessioni conclusive

L'educatore e il pedagogo sono figure professionali competenti in pratiche di mediazione pedagogica (Moliterni, 2016, pp. 186-195), utili a favorire lo sviluppo delle potenzialità delle persone, promuovendo l'empowerment dei soggetti e dei contesti di vita. Si tratta cioè di figure che mirano all'emancipazione dell'altro, al suo affrancamento secondo una pratica educativa applicata finalizzata allo sviluppo di una soggettività autonoma, dialogante e includente (Malherbe, 2014, p. 237).

L'iter legislativo delineato sopra dà rilievo ad un'iniziativa pedagogica che da mera azione di assistenza si è trasformata in un'azione generativa in grado di mettere la persona

nelle condizioni di diventare soggetto della propria vita e della propria storia, permettendo nello stesso tempo un modello di possibile società inclusiva in cui viene conferito un ruolo sempre più essenziale all'inclusione e tutela dei soggetti svantaggiati, alla prevenzione del disagio, alla crescita educativa in ambito familiare e della genitorialità, favorendo l'autorealizzazione e la promozione del benessere. Più in particolare, le direzioni multiformi e multidimensionali prodotte dalla riforma legislativa ha consentito di porre in essere, unitamente alla valorizzazione delle professioni di educatore e di pedagogo, una società più aperta e inclusiva valorizzando in forma complementare sia la dimensione socio-sanitaria sia quella socio-educativa. In questo modo, si è cercato di fare uscire dall'ombra un lavoro prezioso, precedentemente relegato ai margini e non sufficientemente apprezzato, riconoscendo alle professioni educative una dignità scientifica e professionale che porterà ad un decisivo miglioramento della qualità dei servizi. Nello stesso tempo, la legge permetterà di ampliare gli sbocchi occupazionali indicando in modo chiaro i servizi, le organizzazioni e gli istituti dove poter esercitare l'attività professionale di educatore e di pedagogo, prevedendo il riconoscimento del titolo a livello europeo attraverso le conoscenze richieste dal Quadro europeo delle qualificazioni professionali.

Note

- (1) Il modello di welfare generativo è basato non più quasi esclusivamente su uno Stato che raccoglie e distribuisce risorse tramite il sistema fiscale e i trasferimenti monetari ma su un sistema che risulta in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività. In questo modello, l'Educatore è un professionista di primo livello che sa agire in modo autonomo (sulla base di un robusto lavoro d'equipe) perché sa leggere le situazioni in cui lavora, il mondo di chi incontra come utente e lo scenario che ci circonda. La sua capacità di intervento efficace riguarda la costruzione di esperienze di senso alternative, come la costruzione di un welfare in cui alla salvaguardia delle tutele, ossia dei diritti, si affianchino responsabilmente anche i doveri, cioè il servizio e la condivisione generative di una vita in comune.
- (2) Questa triplice dimensione evidenzia la complessità dell'educazione, frutto di una continua interazione tra etero e autoeducazione: un processo pluri-direzionale e pluri-prospettico, attraverso il quale si esperiscono conoscenze, valori, costumi, che si materializzano in cambiamenti di natura emotiva, intellettuale, corporea, sociale, civile ad opera di soggetti diversi.
- (3) All'art.2, lett. b, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, l'apprendimento formale viene definito come un apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- (4) All'art.2, lett. c, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale

di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, l'apprendimento non formale viene definito come un apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nella lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

- (5) All'art.2, lett. d, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, l'apprendimento informale viene definito come un apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
- (6) Il Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 57, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è stato poi soppresso dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, n. 182, Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.

Bibliografia

- Ascenzi, A., & Corsi, M. (2005). *Professione educatori/formatori. Nuovi bisogni educativi e nuove professionalità pedagogiche*. Milano: Vita e Pensiero.
- Cambi, F. (2005). *Le intenzioni nel processo formativo. Itinerari, modelli, problemi*. Pisa: Edizioni del Cerro.
- Iori, V. (2018). *Educatori e pedagogisti. Senso dell'agire educativo e riconoscimento professionale*. Trento: Erickson.
- Iori, V. (2017). La proposta di legge. Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista. In P. Orefice, E. Corbi (cur.), *Le professioni di educatore, pedagogista e pedagogista ricercatore nel quadro europeo* (pp. 435-440). Pisa: ETS.
- Loiodice, I. (2017). Una legge per dare nuova dignità a educatori e pedagogisti. *Pedagogia Oggi*, n. 2, pp. 47-57.
- Malherbe, J.F. (2014). *L'educazione di fronte alla violenza*. Foggia: Il Rosone.
- Mari, G. (2010). *L'“agire educativo” tra modernità e mondo contemporaneo*. Brescia: La Scuola.
- Mari, G. (2003). *L'“agire educativo” tra antichità e mondo moderno*. Brescia: La Scuola.
- Marrou, H.I. (1971). *Storia dell'educazione nell'antichità* (trad. dal francese). Roma: Studium.
- Moliterni, P. (2017). Formare i professionisti dell'educazione inclusiva. *Pedagogia oggi*, n. 2, p. 249-262.
- Moliterni, P. (2016). Educazione alla pace e alla cittadinanza e cultura inclusiva. *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 8, 12.
- Orefice, P., & Corbi, E. (cur.) (2017). *Le professioni di Educatore, Pedagogista e Pedagogista ricercatore nel quadro europeo. Indagine nazionale sulla messa a sistema della filiera dell'educazione non formale*. Pisa: ETS.
- Santerini, M., & Triani, P. (2007). *Pedagogia Sociale per Educatori*. Milano: UNICATT.
- Ulivieri, S., & Calaprice, S., Traverso, A. (2017). Formare educatori e educatrici. Il ruolo della pedagogia italiana. *Pedagogia Oggi*, n. 2, pp. 9-16, ISSN:1827-0824.